

Busta A - Allegato 3 - Schema di convenzione -

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA _____

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____ in Monza, nel Palazzo Municipale di Piazza Trento e Trieste.

Il Comune di Monza, nella persona di _____

L'istituto scolastico denominato _____ con sede in via _____
Nella persona del Dirigente Scolastico _____

La Società _____ con sede _____ nella persona del legale rappresentante _____

PREMESSE

- a) le palestre scolastiche delle scuole costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnate in uso - in orario extrascolastico - alle società richiedenti, previo assenso dell'Istituto scolastico, con scadenza biennale a seguito di avviso pubblico di selezione;
- b) l'Amministrazione Comunale adotta forme di gestione degli impianti sportivi che, in collaborazione con le associazioni e le società sportive operanti sul territorio, consentano di raggiungere risultati di qualità e di efficacia nella conduzione degli impianti stessi;
- c) visto l'esito della selezione pubblica, approvato con Determina dirigenziale n. _____ ed attesa pertanto la sussistenza delle condizioni per l'affidamento della palestra in intestazione alla società _____, responsabile sig. _____;
- d) dato pertanto atto che è interesse dell'Amministrazione Comunale e della Società sportiva utilizzatrice addivenire ad un'intesa per la gestione convenzionata della palestra scolastica, alle condizioni stabilite nel bando di gara di cui alla selezione citata alla precedente lettera c); ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. - 1 OGGETTO

È oggetto della presente convenzione la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, della palestra della scuola _____ posta in Monza, via _____ e di tutte le attrezzature sportive in dotazione all'impianto e degli spazi all'aperto idonei per l'attività motoria che il Comune di Monza (in seguito denominato "Comune") affida alla società _____ (in seguito denominata "gestore") con affidamento del servizio di custodia, vigilanza e pulizia della palestra, nonché di manutenzione ordinaria.

Tale gestione consiste nella conduzione diretta dell'impianto in orario extra scolastico.

L'attività di gestione dovrà essere programmata e pianificata all'inizio di ogni annualità sportiva e resta comunque subordinata al preventivo assenso dell'Istituto scolastico, nonché ai provvedimenti di concessione delle singole ore da parte dell'Ufficio Gestione Diretta impianti sportivi.

L'affidamento in gestione prevede che il gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo, ricevendo un contributo dall'Amministrazione Comunale, a parziale copertura dei servizi erogati per la gestione dell'impianto, così come meglio specificato al successivo art.5.

Si precisa che è oggetto della convenzione esclusivamente l'utilizzo degli spazi palestra interni degli istituti scolastici. Eventuali aree esterne pertinenziali non vi rientrano e restano pertanto escluse dalla responsabilità dell'Amministrazione concedente, la quale non assume alcun obbligo di vigilanza o controllo sugli accessi, sui comportamenti di terzi o su eventuali situazioni di disturbo che dovessero verificarsi in tali spazi esterni o pertinenziali.

Art. 2 - PALESTRA, ATTREZZATURE E DISCIPLINA PRINCIPALE

La palestra, come sotto specificato viene consegnata nello stato di fatto perfettamente noto e conosciuto dal gestore, secondo quanto previsto nella presente intesa. Si dà atto che l'impianto è costituito in conformità a quanto disciplinato al successivo articolo 7.

È data facoltà al gestore di utilizzare uno spazio o un locale da adibire a deposito del materiale, se disponibile, in accordo con la Dirigenza scolastica.

Il gestore è tenuto a comunicare, via posta elettronica, l'elenco delle attrezzature che utilizzerà al Dirigente scolastico e per conoscenza al Servizio Sport.

Si dà atto che, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, il gestore è autorizzato alla pratica delle discipline, così come indicate nell'allegato "Tabella A elenco palestre"

Art. 3 - DURATA

La presente intesa ha la durata di stagioni sportive due (2026-2027 / 2027-2028), con facoltà di recesso annuale da parte del gestore, entro dieci giorni dall'assegnazione degli spazi orari. Si dà atto che scadrà il 30/6/2028. Le parti danno atto che eventuali lavori di manutenzione straordinaria che non permettano l'utilizzo dell'impianto non comporteranno modifiche alla durata dell'assegnazione bensì, soltanto, la riduzione percentuale della quota a carico, di cui al successivo art.4, in relazione ai periodi di mancato utilizzo dell'impianto.

Art. 4 - CANONE

Viene stabilito quale corrispettivo annuo di utilizzo della palestra la cifra complessiva di euro _____, calcolata sulla tariffa oraria di cui alla tabella Costi di gestione-contributi allegata alla Deliberazione G.C. n. 402/2025.

Art. 5 - CONTRIBUTO

Alla società in oggetto viene assegnato un contributo annuo di

Euro _____ stagione 2026/2027;

Euro _____ stagione 2027/2028;

in ragione dell'impegno della stessa nel collaborare con l'Amministrazione comunale nella gestione dell'impianto in parola, contributo calcolato sulla tariffa oraria di cui alla tabella Costi di gestione-contributi.

Verrà inoltre corrisposto un contributo con provvedimento dirigenziale a favore del gestore, in proporzione alle ore eventualmente concesse gratuitamente a società che svolgono attività a favore di atleti diversamente abili.

Art. 6 - PERIODO DI UTILIZZO

L'impianto sportivo in oggetto sarà ad uso del gestore, alle condizioni meglio precisate nella presente convenzione, negli orari annualmente autorizzati dall'Amministrazione comunale, nel

periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, ad eccezione delle giornate in cui l'impianto è impegnato per attività della scuola o dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - CUSTODIA

L'ufficio gestione diretta impianti sportivi provvederà alla consegna dell'impianto al gestore rilasciando copia delle chiavi di accesso, limitatamente ai locali concessi in gestione. Il gestore è costituito custode del bene, sia per l'utilizzo diretto dell'impianto che da parte di società terze autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Il Gestore vigila sul corretto utilizzo del bene e delle relative attrezzature nel rispetto delle leggi, delle norme e del regolamento di utilizzo degli impianti sportivi approvati dall'Amministrazione Comunale, autorizzando il gestore ad allontanare dall'impianto le persone non autorizzate all'accesso o che non abbiano un comportamento corretto e rispettoso delle norme di utilizzo vigenti.

Della consegna è dato atto in apposito verbale, sottoscritto da tutte le parti contraenti.

Si precisa espressamente che tutte le attrezzature fornite dal Comune sono utilizzabili oltre che dalla Scuola anche dalle società sportive che utilizzano la palestra.

Art. 8 - SORVEGLIANZA, PULIZIA DELL'IMPIANTO E ALTRI OBBLIGHI DEI GESTORI CONVENZIONATI

In virtù del presente atto il gestore assume a proprio carico ed onere il servizio di custodia, vigilanza e pulizia impianto per tutte le ore della gestione convenzionata comprensive di quelle assegnate dall'Ente ad altre società sportive. La scuola provvederà alla custodia e pulizia della palestra e dei locali annessi negli orari di utilizzo secondo il calendario scolastico.

Il gestore è altresì tenuto:

- ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato;
- all'osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
- ad impiegare nell'esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

In aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il gestore dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla custodia dei minori affidati - fatte salve le responsabilità specifiche di terzi soggetti concessionari di singole ore e/o giornate ai sensi della presente convenzione - e in particolare alla sorveglianza adeguata e costante in ogni articolazione delle proprie attività.

Art. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI

Nelle strutture dotate di spogliatoi per la scuola e per le società sportive si stabilisce l'utilizzo esclusivo, fatta salva la possibilità di utilizzo da parte della scuola previa richiesta ed assenso da parte del gestore. Il gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura e al riordino complessivo del locale palestra, spogliatoi, servizi igienici ed ogni altro locale ed area di accesso utilizzata nonché alla scrupolosa pulizia, che dovrà essere svolta giornalmente alla conclusione degli allenamenti. È inoltre tenuto durante le ore di apertura, ad assicurare un servizio di sorveglianza continuo, onde impedire l'accesso ai locali scolastici confinanti.

Durante l'uso dei locali deve essere presente personale della Scuola e/o del Gestore, a seconda del periodo orario di utilizzo, che si impegni ad effettuare, al termine delle attività scolastiche e/o extra-scolastiche (a seconda del periodo orario utilizzo), un sopralluogo di verifica degli ambienti e provveda a segnalare per iscritto, entro la giornata successiva, sempre all'Ente concedente all'indirizzo e-mail palestre.sport@comune.monza.it e, nel caso di anomalie

riscontrate dal gestore anche all'Istituzione all'indirizzo e-mail palestre.sport@comune.monza.it, eventuali anomalie riscontrate.

Relativamente alle anomalie che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza, il concessionario provvederà alla comunicazione del problema immediatamente, senza attendere la giornata successiva. Con riferimento al periodo precedente, tale comunicazione si intende dovuta anche da parte dell'Istituzione scolastica al concessionario.

Al termine delle attività il responsabile del controllo e della vigilanza garantisce l'attivazione del sistema di allarme eventualmente presente.

Il gestore è tenuto a segnalare all'ufficio gestione diretta impianti sportivi ogni danno alle strutture ed agli attrezzi, al fine di determinare eventuali responsabilità.

Art. 10 - DISCIPLINA DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente sia gli orari di utilizzo della palestra secondo le assegnazioni stabilite dall'ufficio gestione diretta impianti sportivi.

L'attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale palestra, con attrezzature e calzature idonee.

La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto alle società sportive assegnatarie ed ai loro tesserati, associati ed accompagnatori, per i quali la società sportiva si assume la responsabilità. Il gestore dovrà garantire che, per tutto il tempo delle attività, i fruitori dell'impianto mantengano un comportamento idoneo e rispettoso della struttura e che genitori ed accompagnatori rispettino i luoghi e le modalità di presenza/assenza previste dalle società sportive durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

In caso di gare e manifestazioni il pubblico potrà accedere soltanto nell'area ad esso riservata

ART. 11 - PUBBLICITA'

È consentito al gestore convenzionato l'esercizio di pubblicità visiva e sonora all'interno degli spazi concessi, nel rispetto delle vigenti norme ed eventuali tariffe in materia, a seguito di ottenimento di nulla osta preventivo da parte del Servizio Sport, previa acquisizione di parere favorevole da parte della scuola.

Il Servizio Sport avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Il Gestore convenzionato dovrà comunicare preventivamente al predetto Servizio Sport il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

I contratti di pubblicità relativi devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della stessa.

È fatto obbligo al Gestore convenzionato di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell'eventuale applicazione della relativa imposta/canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

Il Gestore convenzionato è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;

c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Art. 12 - MANUTENZIONE IMPIANTO

Il gestore si impegna altresì con il presente atto a provvedere direttamente a tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, anche per danni arrecati alla struttura sia dalle società sportive che dall'utenza scolastica, ricompresi nella Tabella Manutenzioni approvata con deliberazione G.C. n. /2026.

Ogni intervento manutentivo deve essere segnalato all'ufficio gestione diretta impianti sportivi per il controllo sugli interventi e, quando necessario, per la preventiva autorizzazione alle opere. Il gestore è obbligato alla tenuta di un registro sul quale dovranno essere annotati tutti gli interventi effettuati, corredati dalle prescritte certificazioni di legge.

Al termine di ogni stagione sportiva il gestore trasmetterà all'Ufficio gestione diretta impianti sportivi una relazione sugli interventi effettuati e le spese sostenute. Permane in carico all'Amministrazione Comunale l'onere della pulizia e del taglio del verde dell'area esterna all'impianto e la manutenzione straordinaria della struttura, salvo il caso in cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano stati determinati dall'incuria e mancata regolare manutenzione ordinaria del gestore convenzionato.

Al fine della corretta imputazione delle spese straordinarie è fatto obbligo, all'atto dell'accertamento di eventuali danni, di darne immediata comunicazione, tramite email, all'Ufficio Gestione diretta impianti sportivi.

È fatto obbligo da parte del gestore, ai sensi del D.Lgs. n.158/2012, di provvedere alla manutenzione dei defibrillatori (sostituzione a scadenza kit elettrodi sia adulti che pediatrici/sostituzione batterie).

Art. 13- UTENZE

Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e quella relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono a carico del Comune.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate. A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'attività esercitata con primarie compagnie di assicurazione e massimali previsti di € 1.500.000,00: la copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti. Qualora la società sportiva/privato non presenti la suddetta polizza assicurativa entro 30 gg. dall'inizio della stagione sportiva o sia difforme a quanto richiesto, si procederà a revoca della concessione rilasciata.

Il Comune di Monza e l'istituto scolastico dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse all'ufficio gestione diretta impianti sportivi, preliminarmente all'avvio della convenzione.

Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all'interno dell'impianto sportivo.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all'ufficio gestione diretta impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente intesa e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell'Amministrazione Comunale).

Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

Art. 15 - SICUREZZA

Il gestore si impegna a nominare un responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, comunicandolo all'Amministrazione Comunale. Il responsabile nominato, o suo delegato, dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva extra scolastica, ai sensi del D.M. del 18.03.1996 e s.m.i.

Restano fatte salve tutte le norme sulla sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08; limitatamente alle attività svolte nella palestra e negli spogliatoi di pertinenza, oggetto di questa concessione il rappresentante legale dell'Istituzione (Dirigente Scolastico pro tempore) non può essere considerato Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del citato Decreto, durante l'orario extra-scolastico, nel quale il gestore utilizza la palestra.

Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione Comunale riterrà responsabile della sicurezza il soggetto che, per conto della società sportiva, ha firmato la presente intesa. Il gestore sarà responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e di terzi durante l'orario di utilizzo, esclusivamente per danni causati da negligenza o non corretta gestione dell'impianto e, conseguentemente, il gestore sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile a vizi strutturali dell'impianto stesso. Il gestore si impegna altresì tassativamente al rispetto della capienza massima della palestra prevista dalla legge.

La Scuola e il gestore assumono, ciascuno per il proprio periodo di utilizzo, la responsabilità dell'utilizzo e della manutenzione dei presidi di primo soccorso.

Le verifiche e le eventuali manutenzioni periodiche dei sistemi di prevenzione incendi sono a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà effettuarle direttamente o tramite affidamento a terzi.

Art. 16 - UTILIZZO DELLA PALESTRA

Al gestore saranno assegnate le ore di utilizzo extra scolastico dell'impianto, secondo quanto stabilito nella programmazione annuale degli spazi effettuata dall'ufficio gestione diretta impianti sportivi, comunque non oltre i limiti di cui alla fascia oraria sotto indicata:

Fascia oraria di possibile utilizzo:

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ: dal termine delle attività programmate dalla scuola alle ore 23.30

SABATO e DOMENICA: dalle ore 8.00 alle ore 23.00 in alternanza con le altre associazioni sportive.

Il gestore non potrà mai eccedere, nell'utilizzo dell'impianto, il monte ore settimanale concesso con separato provvedimento annuale dall'ufficio gestione diretta impianti sportivi, in assenso con l'istituto scolastico e dovrà, altresì, garantire l'utilizzo continuativo del monte-ore richiesto ed assegnato. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di verificare il pieno utilizzo della

programmazione prevista, a salvaguardia di quanto stabilito con la selezione di cui in premessa e, in caso di reiterata inadempienza constatata per un numero di tre volte, si procederà alla risoluzione del presente atto.

Il gestore deve altresì assicurare l'utilizzo della palestra nelle ore attribuite ad altre società, nel rispetto del monte ore settimanale concesso con separato provvedimento annuale dall'ufficio gestione diretta impianti sportivi, in assenso con la Direzione didattica, riscuotendo direttamente dalle stesse le tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale. Il gestore dovrà altresì vigilare sulle società terze, in conformità a quanto predisposto dal precedente art.7.

Nelle pertinenze esterne è vietato l'utilizzo di mezzi di diffusione sonora nonché l'ingresso automezzi non autorizzati.

Art. 17 - UTILIZZI DA PARTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Alla scuola sarà riservata, in via prioritaria, l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto per attività e manifestazioni proprie che si svolgano in orario extra-scolastico e/o nelle giornate di sabato e domenica.

Gli utilizzi di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicati - con una unica comunicazione a mezzo di posta elettronica - dalla scuola al gestore e all'ufficio gestione diretta impianti sportivi, con un anticipo minimo di dieci giorni da calendario.

Per tali utilizzi l'onere della custodia, vigilanza e pulizia impianto, nonché la responsabilità derivante dall'uso, sono a carico dell'istituzione scolastica.

Art. 18 - UTILIZZI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Monza, attraverso l'ufficio Gestione Diretta Impianti sportivi disporrà dell'utilizzo dell'impianto, nelle giornate di sabato e domenica, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività organizzate direttamente dal Comune o da società sportive - con patrocinio dell'Ente - che abbiano sede nel quartiere di appartenenza dell'impianto, per un numero massimo di 5 giornate gratis all'anno, in date da concordare con il gestore, in modo da non sovrapporsi all'attività programmata.

Il gestore dovrà farsi carico del servizio di custodia, vigilanza e pulizia anche per questi ultimi.

Art. 17 - CONTRIBUTO DI MIGLIORIA

La realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del gestore convenzionato deve essere autorizzata dall'Ente e deve essere caratterizzata come intervento accessorio alla gestione del servizio.

Art. 18 - CONTRIBUTI PER LAVORI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Il Comune potrà contribuire, secondo modalità da definirsi, previa insindacabile e discrezionale valutazione, alle spese sostenute per interventi di straordinaria manutenzione dell'impianto, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

Art. 19 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Il Comune ha piena facoltà di controllo dei locali oggetto della presente convenzione, senza nessuna particolare formalità di accesso, in qualsiasi giorno ed orario di utilizzo, mediante personale degli uffici amministrativi e tecnici, muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 20 - PENALI

Qualora nello svolgimento della presente convenzione vengano rilevate inadempienze, mancanze, negligenze, eventuali disservizi e irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni a carico del Gestore convenzionato, verranno applicate, previa procedura di contestazione degli addebiti, le seguenti penali, fatte salve le ulteriori responsabilità:

- 100 € nei casi di mancata reperibilità giornaliera, senza sostituzione, del Responsabile della sicurezza di cui al precedente art. 15;
- 100 € per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Servizio Sport, con scadenza temporale, nell'esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario;
- 200 € per inadempienze giornaliere in ordine alla pulizia, all'igiene dell'impianto, alla corretta custodia della palestra;
- 500 € per ogni violazione di norme di legge in materia sanitaria;
- 500 € per ogni violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed antincendio;
- 500 € per ogni utilizzo difforme degli spazi della palestra rispetto alle attività sportive individuate nella presente convenzione;
- 500 € per ogni mancata segnalazione di fatti e circostanza che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- 500 € per ogni applicazione alle altre società sportive utilizzatrici di tariffe difformi da quelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale;
- 500 € per mancata manutenzione ordinaria dell'impianto per ciascuna voce elencata nell'Allegato n.4;
- 500 € per ogni comportamento scorretto degli operatori e del Responsabile della sicurezza sconvolgente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli utenti, fatto salvo ulteriori provvedimenti;
- 500 € per omessa segnalazione di anomalie, mancanze e rotture impianti e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimento che possa causare pericolo entro 24 ore;

Prima dell'irrogazione di qualsivoglia penale, il Comune provvede alla contestazione scritta fissando un termine non inferiore a giorni quindici (che il gestore convenzionato riconosce essere perentorio), entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.

Il Concedente potrà procedere al recupero delle penali a carico del concessionario direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dal concessionario nel termine assegnato.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento, non escluso il rimborso di terzi.

Art. 21 - SOSPENSIONI E REVOCHE

È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le assegnazioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere contingente, per ragioni tecniche e manutentive degli impianti, dandone preavviso alle società interessate.

Qualora, per cause di forza maggiore gli impianti non siano agibili, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale senza possibilità di richiesta di danno, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3.

Art. 22 - SUB CONCESSIONE

Il gestore si obbliga ad utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata apposita concessione dall'ufficio gestione diretta impianti sportivi. È fatto divieto al gestore di cedere o sub-concedere in tutto o in parte l'utilizzo dell'impianto, anche in forma gratuita, sotto pena di risoluzione immediata della presente convenzione.

Art. 23 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione potrà risolvere la convenzione e dunque revocare la concessione in uso degli spazi, nei seguenti casi:

- a) violazione di legge nell'adempimento delle proprie attività;
- b) imperizia ed incuria, nonché condizioni igieniche non adeguate nella gestione degli spazi oggetto della convenzione e ricevuti in concessione;
- c) sub-concessione degli spazi o cessione della convenzione;
- d) presenza di acclarati e documentati problemi tra il gestore e la Dirigenza Scolastica, con una evidente ricaduta sulla reciproca utenza, tali da rendere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, inopportuno il proseguimento della gestione convenzionata; e) impedimento all'esercizio delle attività di controllo di cui all'art.18;
- f) reiterati inadempimenti agli obblighi di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale potrà risolvere la convenzione e revocare la concessione in uso degli spazi tramite comunicazione al gestore, a mezzo pec con almeno 7 giorni di anticipo. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

Art.23 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale competente.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 36/65172 del 25/05/2015, con la quale è stato approvato il "Regolamento di concessione delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi a gestione diretta del Comune di Monza", alle disposizioni del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia, in quanto compatibili.

È facoltà delle parti procedere alla revisione del presente atto fermo restando che ogni modifica sarà valida solo se apportata per iscritto e approvata da tutte le parti.

La presente intesa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in tre originali uno per il Comune, uno per il Dirigente scolastico e uno per il gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, li _____

Per la Società
Il Presidente

Per la scuola
Il Dirigente scolastico

Per l'Amministrazione Comunale
Il Dirigente del Settore
